

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 743-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1964

---

Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 743, che istituisce un'imposta sul reddito dei fabbricati di lusso, rientra nel complesso dei provvedimenti presentati recentemente dal Governo e con i quali si intende ovviare ai fenomeni recessivi dell'attuale congiuntura economica. Esso ha per scopo principale, pertanto, di richiamare il settore della costruzione edilizia a criteri di severità e di austerità in armonia con i propositi ripetutamente espressi, e specificatamente con le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio all'atto della presentazione del Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Esso ha altresì un subordinato proposito di natura tributaria, anche se l'ammontare del gettito che si ritiene di ottenere sarà una cifra relativamente modesta. Dai calcoli degli uffici ministeriali e dalle dichiarazioni degli organi competenti, esso infatti dovrebbe aggirarsi e non superare i due miliardi di nuove entrate.

Come osservazione di carattere generale, conviene tuttavia tener presente che il provvedimento in oggetto non dovrebbe alimentare la dinamica dei prezzi, mentre, per altro verso, esso, evidentemente e correttamente, incide sui redditi e non sui consumi e si rubrica quindi nella imposizione diretta e non in quella indiretta.

È di chiara evidenza che le disposizioni del disegno di legge intendono colpire categorie particolarmente agiate, tenendosi ben conto delle agevolazioni cui esse hanno largamente attinto nel vasto ambito della legislazione precedente e delle condizioni di evidente favore in cui sono venute a trovarsi, in rapporto alla media dei cittadini in genere ed alla totalità dei contribuenti in particolare.

È a tutti noto che la ricordata legislazione sull'edilizia contiene disposizioni di larghe esenzioni tributarie, di cui hanno goduto, attraverso il gioco di opportuni accorgimenti, anche categorie che si riteneva dovessero venirne escluse. È evidente che le ragioni giustificative delle agevolazioni, non potendosi considerare attribuibili a categorie che si trovano nella condizione di

non averne bisogno, debbono trovare un correttivo, ove siano state, nella sostanza, attribuite indebitamente; debbono trovare una remora, affinché o le nuove costruzioni non abbiano luogo con determinate caratteristiche, o i costruttori sappiano a che cosa vanno incontro, ove mai non si intendesse tener conto di siffatto maggior onere.

Il provvedimento in oggetto grava dunque di una imposta speciale pari al 20 per cento della rendita catastale i fabbricati di lusso e quelli ad essi equiparati, come risulta dall'articolato della legge medesima.

Va notato, per motivo di chiarezza, che l'imposta speciale è aggiuntiva a quelle già esistenti, che attualmente ammontano, fra erariali e pertinenti agli enti autarchici, a circa il 34 per cento, salvo le agevolazioni, a norma della legge 3 febbraio 1960, n. 131.

Peraltro la detta imposta s'intende abbia, per il presente e per l'avvenire, come luogo di applicazione esclusivo, l'ambito erariale, venendo esplicitamente escluse sovraimposizioni da parte della finanza degli enti locali.

Passando all'articolato, secondo quanto dispone il disegno di legge, l'articolo 1 sostanzialmente assoggetta all'imposta tutte le costruzioni che vengono classificate abitazioni di lusso, quali risultano dalle disposizioni dei regolamenti 7 gennaio 1950 e 4 dicembre 1961.

Vengono altresì incluse nella materia colpita dall'attuale provvedimento le abitazioni comprese nelle categorie A/1 (abitazioni signorili) e A/8 (abitazioni in villa); con la riserva discriminante, secondo che le abitazioni in parola siano state costruite prima o dopo la data del 29 maggio 1946; dalla quale data trovano applicazione le disposizioni a favore delle nuove costruzioni, per le quali ha potuto verificarsi il godimento di esenzioni ingiustificate (perché si suppone che i costruttori abbiano tenuto conto ed eventualmente siano stati in grado di eludere le caratteristiche portanti alla qualificazione di abitazioni di lusso, anche per la relativa larghezza dei criteri di determinazione di tali caratteristiche).

In conseguenza le abitazioni di dette categorie A/1 e A/8 costruite successivamente

alla data del 29 maggio 1946 rientrerebbero di pieno diritto nella materia tassabile e così sostanzialmente verrebbero in parte riassorbite le lunghe agevolazioni, anche venticinquennali, piene o a scalare, previste dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, di cui fruiscono le dette unità immobiliari. All'incontro, per quanto concerne le abitazioni costruite in periodo precedente, verrebbero a ricadere nei limiti della presente legge quelle classificate di categorie A/1 e A/8, se godenti delle caratteristiche specifiche ed obiettive elencate nei già ricordati regolamenti del

7 gennaio 1950 e del 4 dicembre 1961. E ciò in quanto le abitazioni costruite anteriormente al 29 maggio 1946, non rientrando nell'ambito della ricordata legislazione agevolativa, sono colpite dalle normali imposte sui fabbricati.

L'articolo 2 è di natura tecnico-tributaria e non merita particolare discorso.

L'articolo 3 consente un termine di 60 giorni, a norma della legge 23 febbraio 1960, n. 131, articolo 4, per l'ammissibilità di ricorsi concernenti errori e comunque ingiustificate iscrizioni in ruolo.

PECORARO, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita a decorrere dal 1° gennaio 1965 una imposta speciale sul reddito delle unità immobiliari urbane destinate ad abitazioni considerate di lusso a norma delle disposizioni vigenti, nonché sul reddito delle unità immobiliari urbane la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 29 maggio 1946, censite o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A/1 e A/8.

L'imposta speciale si applica con l'aliquota del 20 per cento sul reddito imponibile determinato ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 131.

**Art. 2.**

Per l'accertamento, per l'applicazione e per la riscossione dell'imposta speciale istituita con la presente legge valgono le disposizioni vigenti per l'imposta sul reddito dei fabbricati.

Il provento dell'imposta speciale è devoluto all'Erario.

**Art. 3.**

Nel primo anno di applicazione dell'imposta speciale è ammesso ricorso contro il ruolo all'Intendenza di finanza nel termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale di pagamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1960, n. 131.